



***Legge provinciale 29 dicembre 2025, n. 10
“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2026”***

RELAZIONE TECNICA

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E LAVORI PUBBLICI E DI ENTI LOCALI

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 4 bis 1 nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e abrogazione di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

In esito all'approvazione della norma, si renderà necessario fornire specifiche indicazioni, anche a mezzo circolare, agli enti utilizzatori del sistema.

Impatto finanziario

Dal 1° gennaio 2024 Contracta è la piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia autonoma di Trento per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici delle Stazioni appaltanti trentine. L'articolo in esame si limita unicamente a definire il suo ruolo quale piattaforma certificata di approvvigionamento non comportando quindi alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale.

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Commi 1 e 2. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto si limita a prorogare i termini entro i quali gli enti pubblici territoriali sono chiamati a definire gli accordi in materia di gestioni associate relativamente a servizi di rete di interesse economico.

Comma 3. La disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto ridefinisce il ruolo di Apac alla luce delle nuove disposizioni nazionali in materia di contratti pubblici.

Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 64 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, relativo al riconoscimento delle retribuzioni incentivanti**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

Dalla disposizione in esame non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto si tratta di una norma sostitutiva volta a chiarire le modalità ed i criteri di applicazione delle retribuzioni incentivanti riconosciute ai segretari comunali, ai dirigenti di enti locali e di aziende pubbliche di servizi alla persona, per le funzioni svolte a partire dal 1° gennaio 2025 e che comunque trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate ai relativi interventi.

Art. 5 – Inserimento dell'articolo 31.1 nella legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993)**Impatto organizzativo-procedurale**

La disposizione prevede una semplificazione e un'accelerazione delle procedure.

Impatto finanziario

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto consente regolazioni minime delle superfici occupate in sede di realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri sono pertanto a carico del quadro economico dell'opera o all'interno delle risorse disponibili per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 6 - Integrazione dell'articolo 7 bis della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 7 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 8 - Modificazione della legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 (Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, POLITICHE DELLA CASA E ASSEGNO UNICO PROVINCIALE

Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione della Giunta provinciale per l'attuazione.

Impatto finanziario

Commi 1 e 2. La norma che sostituisce l'articolo 26 della legge provinciale sulla scuola 2006 va letta in combinazione con la norma che sostituisce l'articolo 44 della medesima legge. Esse non comportano ulteriori spese a carico della finanza provinciale, in quanto volte a semplificare e a razionalizzare, rispettivamente, la disciplina dei revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali e quella del nucleo di controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle Istituzioni medesime.

Comma 3. Nessuno.

Art. 10 – Proroga di un termine previsto dall'articolo 32 (Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile) della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'applicazione della norma non comporta un impatto sul bilancio provinciale in termini di maggiori oneri. Gli eventuali contributi per il pagamento del canone di affitto di mercato assegnati ai nuclei familiari che fuoriescono dall'alloggio sociale, sono infatti concessi dalle Comunità di Valle e dal Territorio Val d'Adige utilizzando le risorse del Fondo provinciale casa già previste nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Capitolo 206520 (Trasferimenti a comunità – edilizia abitativa). Si stima peraltro che saranno presentate un numero ridotto di domande; per i nuclei familiari con ICEF compreso fra 0,23 e 0,40 l'importo del contributo è inoltre piuttosto contenuto.

Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di regolamenti o deliberazioni della Giunta provinciale per l'attuazione.

Impatto finanziario

La norma di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale. In particolare, il comma 2 rivede le modalità di erogazione dell'assegno unico provinciale ampliando la possibilità di utilizzo di una carta acquisti sia in relazione alla tipologia di spesa (non solo acquisto di beni ma anche di servizi) che per le quote dell'assegno interessate (tutte le quote e non solo quella relativa al soddisfacimento di bisogni generali).

Art. 12 – Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), e di disposizioni connesse, a fini di adeguamento terminologico alla normativa statale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha impatto sulla finanza provinciale in quanto si riferisce unicamente ad un adeguamento della terminologia per uniformare la norma provinciale alla norma statale di riferimento.

CAPO TERZO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI DA COMPAGNIA, AGRICOLTURA, MANODOPERA AGRICOLA E AMBIENTE

Art. 13 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali d'affezione 2012) e abrogazione di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede una modifica dei provvedimenti amministrativi che disciplinano la gestione dell'anagrafe canina e felina.

Impatto finanziario

La presente proposta di modifica della LP n. 4/2012 non comporta né un aumento né una diminuzione degli oneri a carico del Servizio sanitario provinciale rispetto a quanto già in essere, considerato anche che il sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC) in cui sono registrate le informazioni inerenti detti animali, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, è disponibile nella Banca dati nazionale (BDN) del portale dei Sistemi informativi veterinari (VETINFO) senza oneri a carico dell'autorità competente provinciale (PAT) e locale (APSS).

Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Comma 1: La disposizione prevede una semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Commi 2 e 3: La disposizione prevede la predisposizione una deliberazione della Giunta provinciale per l'attuazione.

Impatto finanziario

La norma di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale.

Art. 15 - Inserimento dell'articolo 27 quater nella legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione della Giunta provinciale per l'attuazione.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 16 - Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

Impatto organizzativo-procedurale

Comma 1: La disposizione prevede una semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Commi 2: La disposizione prevede la predisposizione una deliberazione della Giunta provinciale per l'attuazione.

Impatto finanziario

Nessuno.

CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO

Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre) e abrogazioni di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede una semplificazione del contesto normativo di riferimento.

Impatto finanziario

Comma 1. L'articolo 1 bis della LP 12/1992, introdotto con il presente comma, rimanda la disciplina della guida turistica alla normativa statale, la quale tra le altre cose prevede il passaggio della competenza dell'attività di vigilanza dalla Provincia ai Comuni con introito delle sanzioni sui relativi bilanci comunali. Ciò non comporta alcun impatto in termini di minori entrate sul bilancio provinciale in quanto negli ultimi anni non sono stati rilevati introiti e neppure sono state stanziare somme a tale titolo.

Commi 4. Dalla modifica normativa in oggetto non derivano nuove spese a carico del bilancio provinciale in quanto si limita ad aggiornare i riferimenti normativi obsoleti afferenti l'attivazione dei corsi di formazione per le guide turistiche.

Altri commi. Nessuno.

Art. 18 - Integrazione dell'articolo 27 bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione della Giunta provinciale per l'attuazione.

Impatto finanziario

La norma di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.

Art. 19 – Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non genera oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto gli organismi chiamati a promuovere la rete provinciale dei percorsi in mountain bike, effettuano l'attività di promozione nell'ambito dei loro programmi e con le risorse di cui dispongono.

Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 21 - Integrazioni dell'articolo 29 (Disposizioni per il finanziamento di impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026) della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto si limita unicamente a prevedere che le strutture sportive e le altre opere connesse allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026, possano essere utilizzate anche nell'ambito dei Giochi olimpici invernali giovanili.

Art. 22 - Modificazione dell'art. 8 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione della Giunta provinciale per l'attuazione.

Impatto finanziario

Nessuno in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)

Impatto organizzativo-procedurale

Per l'attuazione dell'articolo è necessaria l'adozione di una deliberazione della Giunta provinciale.

Impatto finanziario

Commi 1 e 3. La disposizione introdotta con questi commi non genera maggiori oneri a carico della finanza provinciale in quanto si limita a disciplinare, nel caso di mancato rinnovo delle convenzioni con i soggetti terzi che gestiscono l'attività di istruttoria delle agevolazioni provinciali, modalità semplificate per la proroga dei termini di rendicontazione o l'eventuale revoca dei contributi, sia con riferimento agli interventi in favore dell'economia (LP 6/2023) che a quelli sugli incentivi alle imprese (LP 6/1999).

Comma 2. La norma estende da trenta a trentotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo, il termine massimo entro il quale le spese possono essere state sostenute. La norma non genera ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) in quanto la concessione dei contributi avviene secondo i criteri di priorità d'intervento, la graduazione delle misure agevolative o il dimensionamento delle iniziative stabiliti dalle disposizioni attuative della normativa di riferimento nel limite delle risorse disponibili, così come previsto dal comma 2 della legge provinciale 7/1979 - legge di contabilità.

Art. 24 – Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità – progettone – e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto si limita a includere tra gli interventi e i servizi di pubblica utilità realizzabili tramite il "progettone" anche quelli proposti dal sistema museale.

Art. 25 - Modificazioni dell'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di provvedimenti amministrativi per l'attuazione.

Impatto finanziario

La norma di natura ordinamentale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza provinciale.

Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, FORESTE E CACCIA

Art. 27 – Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) e connessa integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

Impatto organizzativo-procedurale

L'attuazione delle disposizioni normative richiede la predisposizione di intese con gli organi statali e l'approvazione di una disciplina regolamentatoria.

Impatto finanziario

La norma di natura ordinamentale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza provinciale.

Art. 28 – Disposizioni applicative concernenti l'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione degli articoli 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale) per l'anno 2026

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 29 - Modificazione dell'articolo 88 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione richiede l'attivazione di procedure selettive per la contrattualizzazione delle figure individuate.

Impatto finanziario

La norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza provinciale in quanto l'eventuale assunzione di personale con contratto di diritto privato per attività impiegate sarà disposta nell'ambito degli ordinari stanziamenti disposti a favore dei settori interessati dalla norma in esame.

Art. 30 - Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione richiede l'attivazione di procedure selettive per la contrattualizzazione delle figure individuate.

Impatto finanziario

La norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza provinciale in quanto l'eventuale assunzione di personale con contratto di diritto privato per attività impiegatizie sarà disposta nell'ambito degli ordinari stanziamenti disposti a favore del settore per il ripristino e la valorizzazione ambientale.

Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991) e abrogazioni di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno, la norma ha carattere ordinamentale.

CAPO SESTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI ED ENERGIA

Art. 32 – Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede l'implementazione di un nuovo procedimento amministrativo di carattere autorizzatorio e una riorganizzazione degli attuali processi gestiti.

Impatto finanziario

Comma 1. Con riferimento al servizio di trasporto per portatori di minorazioni, la norma prevede che la società incaricata alla gestione del servizio, effettui un monitoraggio periodico da trasmettere alla Provincia sia sui mezzi utilizzati per verificare la presenza e il funzionamento di pedane sollevatrici, nonché sul raggiungimento degli obiettivi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle infrastrutture di proprietà della società stessa. Tale monitoraggio non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di un'attività svolta nell'ambito dell'ordinaria gestione della società.

Comma 2. Nessuno. Si tratta di una norma a carattere ordinamentale.

Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non comporta alcun impatto in termini di maggiori spese o minori entrate. Le eventuali maggiori entrate per le sanzioni non sono attualmente quantificabili in quanto dipendono dalla tipologia e dal numero di potenziali violazioni che saranno irrogate ai trasgressori della legge. Negli ultimi due anni sono state irrogate un numero esiguo di sanzioni e quindi non è stata prevista alcuna maggiore entrata sul bilancio provinciale.

Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 35 - Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede l'implementazione di un nuovo procedimento amministrativo e la predisposizione di una deliberazione della Giunta provinciale per l'attuazione.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 36 - Integrazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di un regolamento della Giunta provinciale per l'attuazione.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non prevede oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale. L'indennizzo riconosciuto al soggetto esercente pari al valore dell'investimento effettuato e non ancora ammortizzato al termine dell'esercizio, è infatti posto, come espressamente previsto dalla norma, a carico del concessionario entrante ed è indicato nei documenti di gara per l'assegnazione della concessione.

CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Entrata in vigore

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Trento, 31 dicembre 2025

IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- dott. Maurizio Fugatti-